



NOTA ALL'ORD. CASS.PEN. SEZ.V DEL 11/02/2023 N. 693: L'INTERPRETAZIONE DEL "FINE DI PROFITTO" NEL REATO DI FURTO RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

di Alfonso Javier DI MUNZIO¹

ABSTRACT

Con l'Ord. del 11 gennaio 2023 (ud. 18 novembre 2022) n. 693 (est. Catena) la V sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso al giudizio delle Sezioni Unite se il "fine di profitto" che anima l'elemento soggettivo nel delitto di furto ex art. 624 c.p., debba essere inteso estensivamente in termini di qualsivoglia utilità anche non patrimoniale tratta dall'impossessamento della res, concezione sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità prevalente ovvero restrittivamente, come sostenuto di recente dalla giurisprudenza minoritaria, quale solo incremento del patrimonio del reo.

SOMMARIO

ABSTRACT	1
1. MASSIMA	1
2. IL CASO DI SPECIE	1
3. L' ORIENTAMENTO CHE ESTENDE LA NOZIONE DI PROFITTO NEL DELITTO DI FURTO	1
4. L' ORIENTAMENTO RESTRITTIVO DELLA NOZIONE DI PROFITTO NEL DELITTO DI FURTO	2
5. CONCLUSIONI	2
6. BIBLIOGRAFIA	3

1. MASSIMA

Occorre rimettere alle Sezioni Unite la soluzione del seguente quesito: se il fine di profitto, in cui si sostanzia il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, oppure se possa anche consistere nella volontà di trarre un'utilità non patrimoniale dal bene sottratto.

2. IL CASO DI SPECIE

La vicenda a monte dell'ordinanza che ha richiesto l'intervento nomofilattico delle Sezioni

Unite della Corte di Cassazione, riguardava la sottrazione da parte dell'imputato del telefono cellulare di un passante in strada che aveva provveduto a chiamare le forze dell'ordine per interrompere un animato litigio che incorreva tra l'imputato e una terza persona.

Il passante subito dopo la chiamata veniva raggiunto dall'imputato e privato con la forza del telefono cellulare.

Nell'atto di gravame la difesa aveva sostenuto che il reo aveva agito non per trarre profitto dall'impossessamento del telefono del passante ma solo per ritorsione verso la sua intrusione nella lite con la persona offesa, e che pertanto non si configurasse il delitto di furto.

L'organo giudicante, constatata la sussistenza di un contrasto ermeneutico nella giurisprudenza sulla nozione di profitto nel delitto di furto ha ritenuto opportuno rimettere la soluzione di questo alle Sezioni Unite.

3. L' ORIENTAMENTO CHE ESTENDE LA NOZIONE DI PROFITTO NEL DELITTO DI FURTO

La giurisprudenza di legittimità prevalente sostiene che il profitto integrante l'elemento soggettivo del delitto ex art.624 c.p., debba intendersi svincolato dal conseguimento di un vantaggio di natura esclusivamente patrimoniale, ben potendo configurarsi il delitto col conseguimento da parte del reo di qualsivoglia utilità anche di natura non patrimoniale attraverso l'impossessamento o per soddisfare un bisogno di tipo psichico per le più svariate finalità come dispetto, ritorsione, vendetta, rappresaglia o emulazione.

Quello maggioritario è un orientamento risalente, in cui tuttavia si collocano anche le recenti pronunce², basato sinteticamente sulle seguenti argomentazioni.

In *primis*, che il delitto di furto sia un reato contro il patrimonio e non a vantaggio del patrimonio sicché sarebbe irrilevante la finalità di lucro eventualmente perseguita dall'agente.

In *secundis* sul piano letterale, l'art. 624 c.p. non contemplerebbe una espressa limitazione del fine di profitto alla sola sfera patrimoniale, pertanto non vi sarebbero ostacoli da questo

¹ Dottore in Giurisprudenza già Abilitato all'esercizio della professione forense

² *Ex multis* Cass. pen. n.4144/2021



punto di vista alla compatibilità del profitto di un furto con il conseguimento di vantaggi extrapatrimoniali.

Tertius, limitare la punibilità delle condotte di furto alle sole ipotesi in cui sia ravvisabile un potenziale vantaggio economico da parte del reo comporterebbe un restringimento eccessivo della operatività dell'art.624 c.p, osservazione che viene condivisa anche dalla dottrina che appoggia la tesi restrittiva³.

In particolar modo si priverebbe di tutela penale tutte quelle ipotesi di impossessamento che nonostante non siano sostenute da un *animus lucrandi* siano comunque in grado di cagionare una lesione al patrimonio del soggetto passivo⁴.

Pertanto, sulla base di queste argomentazioni la prevalente giurisprudenza di legittimità propende per l'estensione della nozione di "profitto" derivante dal delitto di furto anche ad utilità extrapatrimoniali che siano comunque effetto immediato dell'impossessamento della *res* altrui.

4. L' ORIENTAMENTO RESTRITTIVO DELLA NOZIONE DI PROFITTO NEL DELITTO DI FURTO

Di segno opposto è l'orientamento minoritario, sostenuto da una parte importante della dottrina⁵ e, da ultimo, in una recentissima pronuncia⁶ che inquadra in senso restrittivo la nozione di profitto escludendo la configurazione del reato di furto quando la sottrazione avviene per finalità non lucrative, quali ad esempio per mero dispetto o emulazione o vendetta.

A sostegno della tesi restrittiva si osserva anzitutto che accogliere una nozione dilatata del concetto di profitto trascuri il dato letterale e sistematico dell'inserimento del furto tra i delitti contro il patrimonio, il quale costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma.

La collocazione sistematica della fattispecie sarebbe perciò incisiva nell'escludere un'esegesi estensiva della fattispecie a condotte che non siano in prospettiva di un illecito profitto economico.

In secondo luogo, si sottolinea che il dolo specifico di conseguire un profitto svolge una

funzione selettiva dei fatti punibili e, allo stesso tempo, individua una linea di confine tra il furto ed altre figure di reato contro il patrimonio non caratterizzate dallo scopo di profitto da parte dell'agente⁷, quali ad esempio la violenza privata.

Osserva la dottrina ancora che recepire una nozione di profitto omnicomprensiva, frustrando la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, comporterebbe un ampliamento della sfera di operatività del furto anche a fatti non meritevoli di sanzione penale con il rischio di una sostanziale abrogazione della disposizione⁸.

Argomentando ulteriormente, evidenziano la dottrina⁹ e la giurisprudenza¹⁰ che da tale ampliamento si rischi una sovrapposizione tra il dolo specifico e il movente del reato, il quale può considerarsi sempre esistente, "*non potendo concepirsi che un uomo agisca se non sospinto da un motivo*".

In altri termini la nozione di profitto ex art. 624 c.p. non deve essere assimilata con la nozione di vantaggio, la quale invece ben può consistere sia in un beneficio strettamente economico che in un beneficio morale¹¹.

5. CONCLUSIONI

La rimessione della questione alle Sezioni Unite risulta quantomai opportuna, attese le ricadute che l'accoglimento dell'una o dell'altra impostazione da parte del supremo consesso nomofilattico potranno avere sui procedimenti e processi in corso in casistiche analoghe a quella a monte dell'ordinanza *de quo*.

Infatti privilegiando la tesi restrittiva (che sia pur minoritaria in giurisprudenza risulta ricevere sempre maggior seguito) i procedimenti e o i processi pendenti in cui la sottrazione di un bene non sia avvenuta per finalità lucrative finirebbero per concludersi con una richiesta di archiviazione o con formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato, poiché non risulterebbe integrato l'elemento soggettivo del reato qualora si accerti che l'azione è stata determinata per finalità extrapatrimoniali.

Ad un esito opposto si addiverrebbe privilegiando l'interpretazione estensiva che prevale nella giurisprudenza di legittimità:

³ F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, 8 ed. Cedam 2021, p.43

⁴ Cass. pen. sez. 5 sent. n. 4304/2021

⁵ G. FIANDACA, E. MUSCO *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro il patrimonio*, vol. II tomo secondo, 7 ed. Zanichelli 2019, pp.70-73

⁶ Cass. Pen. Sez. 5 n. 26421 del 17/05/2022

⁷ G. FIANDACA, E. MUSCO *op cit.* pp.70-71

⁸ F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, 8 ed. Cedam 2021, p.42

⁹ F. MANTOVANI, *ibidem* p.42

¹⁰ Cass. Pen.sez.5 n. 30073 del 23/10/2018

¹¹ Cass. Pen. Sez. 5 n. 26421 del 17/05/2022



riconoscendo la sussistenza del furto anche quando l'impossessamento della *res* sia dovuta a ragioni di ritorsione o mero dispetto verso la persona offesa senza la necessità di verificare che da ciò sia derivato un vantaggio patrimoniale per il reo, essendo sufficiente il semplice appagamento insito nella condotta di impossessamento.

Pertanto, sarebbe auspicabile che dal contrasto giurisprudenziale si optasse per una posizione interpretativa di sintesi tra le istanze di fondo agli orientamenti contrapposti.

Da un lato evitando di estendere la sfera di tipicità del delitto di furto a fatti privi di qualsivoglia risvolto sul piano patrimoniale col paventato rischio di un degradamento del dolo specifico a dolo generico¹².

Dall'altro lato non si ecceda nel circoscrivere la fattispecie privando di tutela le condotte di sottrazione beni che, nonostante non siano sostenute da un *animus lucrandi*, siano comunque in grado di cagionare una lesione al patrimonio del soggetto passivo e un beneficio al patrimonio del reo.

Concordemente a quest'auspicio è stato proposto di interpretare la nozione di profitto come «ogni incremento della capacità strumentale del patrimonio del soggetto attivo anche non economico per soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale»¹³ escludendo così dalla fattispecie le sottrazioni in cui il vantaggio perseguito non sia patrimoniale ma solo per labili finalità quali di vendetta o dilleggio o disprezzo.

6. BIBLIOGRAFIA

F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, 8 ed. Cedam 2021.

G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro il patrimonio*, vol. II tomo secondo, 7 ed. Zanichelli 2019.

¹² Come osserva G. FIANDACA, E. MUSCO *op cit.* p.71

¹³ F. MANTOVANI, *op cit.* p.43